

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che:

in data 14/03/1988 venivano emessi, a suo nome, due buoni fruttiferi del valore di £ 100.000 cadauno, su modulo originariamente appartenute alla serie P e ridenominata Q/P con timbro apposto sul fronte e sul retro dei buoni;

alla scadenza dei titoli, l'intermediario comunicava che l'importo spettante sarebbe stato di € 573,54 per ciascuno buono;

poiché tale valore era inferiore a quanto riteneva le spettasse, si rifiutava di ritirare la somma proposta e, in data 11/02/2020, presentava reclamo all'intermediario;

infatti, calcolando gli interessi sulla base di quanto riportato sui due titoli, si arriverebbe ad un importo di € 970,35 per ciascun buono, per una somma complessiva da liquidare di € 1.940,70, sensibilmente maggiore rispetto ai 1.147,08 € proposti.

Parte resistente, riepilogati i fatti, eccepisce:

l'incompetenza ratione temporis dell'ABF sulla domanda, volta a contestare vizi genetici sorti al momento della sottoscrizione dei buoni, avvenuta ante 1° gennaio 2009;

l'incompetenza per materia dell'Arbitro medesimo, chiamato a pronunciarsi su prodotti del

risparmio che, siccome sottratti all'applicazione del titolo VI, capo I, del T.U.B., non sono riconducibili al genus delle operazioni bancarie e finanziarie;

nel merito, che il D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, rimanda la determinazione dei saggi di interesse alle tabelle allegate, le quali prevedono saggi di interesse crescenti per i primi quattro scaglioni quinquennali di vita del buono (8%, 9%, 10,50% e 12%) da applicarsi secondo il criterio dell'interesse composto, mentre per l'ultima decade prevedono il tasso relativo all'ultimo scaglione (12%) da applicarsi secondo il criterio dell'interesse semplice;

che, ai sensi del citato art. 5 del DM 1986, sui moduli dei buoni della serie "P" deve essere apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante soltanto la misura dei "nuovi tassi";

che, pertanto, nessun valore deve essere attribuito all'importo in lire indicato per l'ultimo decennio, in quanto esso è il risultato dell'applicazione dei "tassi" della precedente serie P, ora soppiantati da quelli della serie Q;

di aver, quindi, legittimamente corrisposto, fino al 20° anno, gli interessi calcolati con capitalizzazione ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%;

che l'odierno reclamante ha richiesto, invece, che le siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie "Q" e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie "P", giungendo così ad una soluzione "ibrida" giudicata "aberrante" dal Ministero dell'Economia e della Finanze (nota prot. n. DT 12768 del 15.02.2018);

che la legittimità del proprio operato è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 3963 dell'11 febbraio 2019) e da conforme e copiosa giurisprudenza di merito (ex multis Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019), le quali hanno ribadito la natura di documenti di legittimazione dei buoni fruttiferi e la conseguente possibilità di eterointegrazione delle condizioni contrattuali riportate sul titolo ad opera della regolamentazione amministrativa;

che, pertanto, nessun affidamento incolpevole può essere invocato dalla ricorrente, in quanto, da un lato, il rendimento della nuova serie di buoni fruttiferi era indicato nella tabella allegata al summenzionato DM, pubblicato in gazzetta ufficiale, dall'altro, ella avrebbe dovuto essere consapevole di sottoscrivere buoni della nuova serie "Q" e dei relativi rendimenti, come indicato dai timbri apposti conformemente alle prescrizioni ministeriali.

Parte ricorrente chiede la verifica del rendimento dei due buoni fruttiferi e la corresponsione del rimborso corretto.

Parte resistente chiede:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Preliminarmente si rileva la non fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente sia con riferimento alla incompetenza *ratione temporis* sia con riferimento alla eccezione di incompetenza per materia.

Con riferimento all'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF si tratta di eccezione già sollevata più volte a suo tempo, e sulla stessa è intervenuta la decisione del Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Con riferimento alla eccezione di incompetenza per materia l'intermediario sostiene che i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni. Anche su tale eccezione il Collegio di Coordinamento sopra richiamato ha escluso la natura di prodotti finanziari.

I BF oggetto del presente ricorso risultano essere stato emessi in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e sugli stessi è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio», agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di «due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l’intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 19207 del 24 agosto 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI